

Sezione: SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA

Esito: SENTENZA

Numero: 256

Anno: 2010

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 16/12/2010

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Cilia	Presidente f.f.
dott. Luciana Savagnone	Consigliere
dott. Salvatore G. Cultrera	Consigliere relatore
dott. Licia Centro	I° Referendario
dott. Giuseppa Cernigliaro	Referendario

ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 256/A/2010

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.3484/A/Resp del registro di segreteria promosso da D'Urso Somma Giuseppe, elettivamente domiciliato a Catania in via San Francesco alla Rena 15 presso lo studio dell'avv. Antonino Spina che lo rappresenta e difende,

contro

la Procura regionale presso la Corte dei conti per la Regione siciliana

avverso

la sentenza n.283/2010 del 9 febbraio 2010 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2010, il relatore, consigliere Salvatore G.Cultrera, l'avv. Antonino Spina e il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott.Giovanni Coppola.

Fatto

La vicenda di responsabilità amministrativa, oggetto della presente causa, prende le mosse unitariamente dai seguenti fatti:

1) il conferimento dal parte dell'avv. Giuseppe D'Urso Somma, nella qualità di sindaco pro tempore di Mascalucia, con determinazione n.67/2003 dell'1 settembre 2003, dell'incarico di esperto, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992, integrato dall'art.41 della l.r. 26/1993 al signor Carmine Rosati, ispettore capo della Polizia di Stato, per i mesi di settembre e ottobre 2003, di collaborazione con il sindaco per la predisposizione di una attività di programmazione di interventi volti al mantenimento delle condizioni di sicurezza necessarie alla normale vivibilità della cittadinanza tenuto conto di avvenuti accadimenti di carattere doloso che avevano minato la sicurezza e la serenità dei cittadini e creato danni alla amministrazione comunale;

2) il conferimento dal parte dello stesso avv. D'Urso Somma, nella qualità di sindaco pro tempore di Mascalucia, con determinazione n.74/03 dell'1 ottobre 2003 dell'incarico di consulente esterno, ai sensi dell' art. 41 della legge regionale n. 26 del 1993 e dell'art.54 comma 10 dello statuto comunale, al

rag. Domenico Molino per collaborare con il sindaco nell'attività legata al reperimento di risorse finanziarie curando all'uopo i rapporti con le istituzioni europee, nazionali, regionali e provinciali, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003.

Con successive determinazioni emesse dal sindaco D'Urso Somma 2003 il primo incarico veniva sostanzialmente prorogato fino al mese di aprile 2003; parimenti il secondo incarico veniva prorogato fino al mese di giugno 2004.

In seguito al conferimento degli incarichi in questione il Comune di Mascalucia ha disposto il pagamento di complessivi €15.522,06 agli esperti designati.

Il Pubblico Ministero contabile, che ha esperito accertamenti istruttori, ha ravvisato nella spesa sostenuta dal Comune di Mascalucia per il pagamento dei compensi agli esperti incaricati gli estremi del danno erariale per cui, con l'atto di citazione del 3 marzo 2009, ha convenuto in giudizio il D'Urso Somma nella sua qualità di sindaco, all'epoca dei fatti, per avere conferito i suddetti incarichi in violazione di tassativi limiti previsti della normativa primaria (statale e regionale) e secondaria (statuto e regolamento comunale), disciplinante le ipotesi di attribuzioni di incarichi di collaborazione esterna. Il procuratore regionale ha ritenuto sussistente l'illegittimità degli incarichi conferiti non riscontrando nella specie alcuno dei presupposti in base ai quali è consentito l'affidamento di consulenze esterne; nella specie ha rilevato, soprattutto, la genericità dell'oggetto degli incarichi non idonei a perfezionare il rapporto di strumentalità ad attività non gestionali di competenza del sindaco; la mancanza del disciplinare di incarico; la mancanza in capo agli esperti del requisito culturale della laurea necessario per lo svolgimento dell'incarico conferito. Da ciò ha dedotto l'inutilità della spesa sostenuta nonché un comportamento di grave e inescusabile negligenza del sindaco D'Urso Somma reso manifesto dall'illegittimo conferimento delle consulenze.

Con la sentenza n. 283/2010 del 9 febbraio 2010 i primi giudici hanno accolto integralmente la domanda del pubblico ministero di risarcimento del danno in favore del Comune di Mascalucia statuendo la condanna del sindaco D'Urso Somma al pagamento di € 15.504,71 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi e al pagamento delle spese di giudizio.

Con ricorso depositato in data 21 maggio 2010 ha proposto appello per la riforma della anzidetta sentenza l'ex sindaco Giuseppe D'Urso Somma. Nell'atto di appello, in cui sono articolati specifici motivi di impugnazione, viene chiesto, in via principale, il rigetto della domanda del procuratore regionale con declaratoria di esenzione da responsabilità amministrativa per assenza di dolo o colpa grave; nessun danno sarebbe stato causato all'erario dalla condotta del sindaco, che ha disposto il conferimento degli incarichi di consulenza di cui si discute, rientranti verosimilmente nella categoria delle collaborazioni coordinate e continuative e, quindi, assoggettati alla normativa e al regime giuridico previsto per tali collaborazioni di cui l'appellante avrebbe fatto corretta applicazione; inoltre i soggetti incaricati sono da considerare esperti di comprovata esperienza nei settori di competenza così come richiesto dalla normativa all'epoca vigente in materia di incarichi professionali esterni da parte degli enti pubblici.

La Procura generale presso questa Sezione ha depositato in data 16 novembre 2010 conclusioni scritte sull'appello proposto dall'avv. D'Urso Somma condannato in primo grado.

In tali conclusioni pregiudizialmente viene rilevata l'inammissibilità dell'appello perché proposto oltre i termini di legge ; l'appello risulterebbe notificato tardivamente alla Procura regionale, vale a dire oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado al procuratore del D'Urso Somma avvenuta il 19 febbraio 2010; l'appello è stato, infatti, notificato alla Procura regionale il 29 aprile 2010 quando erano già decorsi 68 giorni dalla notifica della predetta sentenza. Per quanto riguarda il merito la Procura generale chiede il rigetto dell'appello trattandosi nella specie di incarichi per consulenze esterne con oggetto generico; da tale genericità deriverebbe l'inutilità degli incarichi medesimi non potendosi accertare le ragioni della nomina e la tipologia di attività che in concreto i soggetti incaricati avrebbero dovuto svolgere tanto più che il sindaco ha ommesso, in violazione dell'art.14 della legge regionale n.7 del 1992, di presentare al consiglio comunale la dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati; questi, comunque, erano privi del requisito culturale della laurea, richiesto per lo svolgimento degli incarichi in argomento ; sussiste nella specie il requisito della colpa grave in quanto i limiti imposti dalla legge devono essere conosciuti da chi esercita il potere a prescindere dalla qualificazione professionale posseduta per cui la condotta del sindaco, avv. D'Urso Somma, sarebbe stata comunque qualificabile come gravemente colposa anche se lo stesso non avesse esercitato la professione di avvocato.

Diritto

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività della proposizione dell'atto di appello del D'Urso Somma, sollevata dalla Procura generale nelle conclusioni scritte depositate in data 16 novembre 2010.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come modificato dall'art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione.

Risulta dagli atti del giudizio che la sentenza di primo grado è stata notificata al D'Urso Somma, a richiesta della controparte Procura regionale della Corte dei conti, in data 19 febbraio 2010 e, pertanto, da tale data inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione.

La notificazione della sentenza, infatti, fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla "scienza legale" collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all'esito del giudizio ed all'intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche (Cass. civ. Sezioni Unite ord 19 novembre 2007, n. 23829).

Nella specie l'appello è stato notificato al Procuratore regionale il 29 aprile

2010 quando erano già decorsi 68 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado al D'Urso Somma avvenuta il 19 febbraio 2010 su richiesta del Procuratore regionale. In definitiva, poiché il termine di sessanta giorni per proporre appello previsto dalla calendata norma di legge ha natura perentoria, deve pronunciarsi, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'inammissibilità per decadenza. dell'impugnazione

di cui si discute.

Come correttamente rilevato dalla Procura generale non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della decorrenza del termine breve di appello, la successiva notifica della sentenza di primo grado con formula esecutiva richiesta dal Comune di Mascalucia in data 3 marzo 2010 al D'Urso Somma nel domicilio eletto presso il procuratore e difensore avv. Sergio Spina. Il *dies a quo* del termine per appellare non può che decorrere dalla notifica eseguita su richiesta del Procuratore regionale controparte in giudizio; l'amministrazione comunale non è, infatti, parte del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana
Dichiara

inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe.

Condanna l'appellante Giuseppe D'Urso Somma al pagamento in favore dello Stato delle spese di questo grado di giudizio che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € .221,50.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2010.

L'estensore
f.to Salvatore G.Cultrera

Il presidente
f.to Salvatore Cilia

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo 16/12/2010

Il direttore della Segreteria
f.to dott.Nicola Daidone